

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**DECRETO 5 aprile 2006****Adeguamento, per l'anno 2006, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennita' a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonche' dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.****IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Visti ... OMISSIS ...

Decreta:**Art. 1.**

1. Per l'anno 2006, i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:

- Euro 13.973,26 annui per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali ed ai sordomuti;
- Euro 4.089,54 annui per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
- Euro 6.717,94 annui per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

1. Per l'anno 2006, gli importi mensili delle indennita' specificate in premessa sono determinati nelle misure appresso indicate:

- indennita' di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti Euro 689,56;
- indennita' di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali Euro 450,78;
- indennita' di comunicazione da erogare ai sordomuti Euro 226,53;
- speciale indennita' da erogare ai ciechi ventesimisti Euro 164,96.

Art. 3.

1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

- pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 257,47 dal 1° gennaio 2006;
- pensione di inabilita' spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennita' mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonche' ai ciechi civili ventesimisti Euro 238,07 dal 1° gennaio 2006;
- assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 176,67 dal 1° gennaio 2006.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con eta' pari o superiore ai sessantacinque anni viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di Euro 60,23 mensili, secondo i criteri e le modalita' indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 5.

1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidita' o di indennita' mensile di frequenza di eta' inferiore a sessantacinque anni, e' concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2006, una maggiorazione di **Euro 10,33** mensili, per tredici mensilita', a condizione che non possiedano ne' redditi propri di importo pari o superiore a **Euro 5.096,65** ne' redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a **Euro 10.655,19**.

Art. 6.

1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di eta' pari o superiore a settanta anni e' incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a **Euro 551,35** al mese, per tredici mensilita', in base alle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a **Euro 7.167,55**;
- b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a **Euro 7.167,55** ne' redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a **Euro 12.129,91**;
- c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Art. 7.

1. Ai sensi ed in conformita' dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennita' speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di Euro 93,00 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro: Tremonti